



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che istituisce l'intervento a favore delle piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, prevedendo, al comma 1, che *“Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020”*;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 14 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2021, con il quale sono state definite le modalità e le procedure di concessione ed erogazione del contributo;

Visto l'articolo 4 del predetto decreto direttoriale, il quale prevede che per la gestione dell'intervento agevolativo la Direzione generale per gli incentivi alle imprese (nel seguito *DGIAI*) può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A. (nel seguito *Invitalia*);

Considerato che il comma 2 del citato articolo 4 prevede, inoltre, che gli oneri connessi alle attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione dell'intervento agevolativo sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate allo strumento, entro il limite massimo del 4,2 per cento;

Vista la nota prot. 0243124 del 25 settembre 2020, con la quale la *DGIAI* ha richiesto ad *Invitalia* di presentare un'apposita proposta progettuale al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'affidamento delle attività di assistenza tecnica e per lo svolgimento delle attività di gestione della misura, nonché di fornire gli elementi necessari a consentire una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta, ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*, con particolare riferimento all'indicazione e alla riconducibilità dei profili professionali di *Invitalia* e dei relativi costi a quelli riscontrabili nelle prassi di mercato;

Vista la nota prot. n. 0186776 del 25 novembre 2020, con la quale l'Agenzia ha trasmesso alla *DGIAI* la proposta di *“Piano Pluriennale delle Attività di Assistenza Tecnica alla DGIAI per il periodo 2020/2021”*, corredata degli elementi utili per consentire alla medesima Direzione di svolgere le



necessarie valutazioni sulla congruità dell'offerta di cui all'articolo 192 del D. lgs. 50/2016;

Vista la nota prot. n. 0195924 del 7 dicembre 2020, con la quale la *DGIAI*, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni oggetto della Convenzione, ha ritenuto congrua l'offerta presentata da *Invitalia*;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 9 marzo 2021 che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande in relazione al contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 16 aprile 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – *Invitalia*, in ordine alle attività di assistenza tecnica alla Divisione IX “Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese”, per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 40 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Ritenuto di dover approvare l'atto suddetto;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” che, all'articolo 3, stabilisce che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita, tra l'altro, sui “*decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato*”;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “*Codice dei contratti pubblici*”, che, all'articolo 35, individua le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, stabilendo che ai fini dell'applicazione del Codice, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni è pari a euro 5.225.000,00 al netto dell'IVA, e che il predetto importo è periodicamente rideterminato con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea;

Visti i regolamenti delegati della Commissione europea 31 ottobre 2019, n. 2019/1828/UE e 30 ottobre 2019 n. 2019/1827/UE, che fissano in euro 5.350.000,00 la richiamata soglia per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni con effetto dal 1° gennaio 2020;

Considerato che l'articolo 6 della Convenzione stabilisce che, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 2 della medesima Convenzione, è riconosciuto all'Agenzia, per l'intero periodo di durata della Convenzione, un corrispettivo massimo pari a euro 136.545,00 IVA esclusa (euro 166.585,00 IVA inclusa);

Considerato che il predetto importo, pari a euro 136.545,00 IVA esclusa, è inferiore alla soglia prevista dal richiamato articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per gli altri contratti passivi, fissata in un decimo di quella prevista per gli appalti d'opera e che, pertanto, il presente decreto di approvazione non risulta soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato



sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2019, recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 marzo 2020, Serie generale n. 61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre 2020 annotato a Registro 1005, con il quale il dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

DECRETA:

Art. 1.

1. È approvata la Convenzione sottoscritta in data 16 aprile 2021 dal Ministero dello sviluppo economico- Direzione generale per gli incentivi alle imprese e dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

2. Sono confermati gli impegni finanziari assunti nell’ambito dell’articolo 6 della Convenzione e, in particolare, l’importo di 136.545,00 IVA esclusa (*centotrentaseimilacinquecentoquarantacinque/00*), pari a euro 166.585,00 IVA inclusa (*centosessantaseimilacinquecentoottantacinque/00*), quale corrispettivo per le attività di assistenza tecnica nella gestione della misura, a valere sulla dotazione finanziaria dell’intervento disponibile nel capitolo 2251, pg. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto verrà trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio di questo Ministero per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Div. IX/ADA

Siglato dal Dirigente della Divisione IX - Alessandra De Angelis